

STATUTO

CAPO I° COSTITUZIONE – FINALITA' – AFFILIAZIONE

Art. 1: Costituzione.

1. E' costituita una Società Sportiva nella forma di associazione, sotto la denominazione: - Associazione Sportiva Dilettantistica Vigili del Fuoco Massa Carrara Sezione Ciclismo - che nel prosieguo del presente Statuto viene indicata con il termine di SOCIETÀ.

Art. 2: Sede

1. La Società ha sede in Carrara Piazza Alberica n.9. Eventuali sedi dislocate sul territorio nazionale e o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

Art. 3: Finalità.

1. La Società è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

2. La Società ha come finalità precipua la pratica agonistica del ciclismo a carattere amatoriale sul territorio dello Stato italiano, in collegamento con il G.S. Vigili del Fuoco di Massa Carrara "M. Pelliccia" – Sezione Ciclismo:

a) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un Campionato nazionale individuale o a squadre; ovvero:

b) la partecipazione con i propri tesserati ad almeno una gara ciclistica debitamente autorizzata; ovvero:

c) l'organizzazione di almeno una competizione debitamente autorizzata;

3. La Società ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive.

Art. 4: Durata.

1. La durata è illimitata.

Art. 5: Affiliazione.

1. La Società sono affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, della quale esplicitamente, per sé e per i suoi soci e atleti aggregati, osserva e fa osservare lo Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali.

2. La Società s'impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.C.I.; nonché a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla F.C.I., oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.C.I. stessa.

3. La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo statuto ed ai regolamenti della F.C.I. e della Unione Ciclistica Internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione della Società.

Art. 6: Riconoscimento.

1. La Società è riconosciuta ai fini sportivi dalla Federazione Ciclistica Italiana.

2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente Statuto che venissero imposte dalla Legge o richieste dalla F.C.I..

CAPO II° - SOCI

Art. 7: Soci.

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione. L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità e i termini previsti nel presente statuto. I soci si dividono in:

1. Soci fondatori-promotori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
2. soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto;
3. soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione;
4. soci "aggregati": si considerano tali coloro che senza la qualità di socio svolgono attività agonistica a favore della società.

Art. 8 : Assunzione della qualifica di socio.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, espressa volontà di far parte dell'associazione, piena ed incondizionata accettazione del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statuarie.

Tutte le domande che perverranno al Consiglio o Direttivo incomplete o senza la firma dell'interessato e degli eventuali proponenti che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione. Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo che provvederà a comunicarlo all'interessato. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili. All'atto dell'assunzione della qualifica di socio la segreteria della Associazione provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.

Art. 9: Ammissione alla società

1. L'ammissione alla società è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a. presentazione della domanda;
 - b. pagamento delle quote sociali o delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative;
 - c. accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;
 - d. accettazione senza riserve del presente statuto;
 - e. essere in possesso all'idoneità alla pratica sportiva.
2. L'età minima necessaria per l'ammissione è 18 anni.
3. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione dei soci aggregati.

Art. 10 : Cessazione di appartenenza alla Società.

1. La qualifica di socio si perde:
 - a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 1 mese prima dalla chiusura dell'esercizio sociale;
 - b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento sociale;
 - c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitategli.
2. Il provvedimento sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

Art. 11: Tesseramento F.C.I.

1. Tutti i soci e gli atleti aggregati debbono essere annualmente tesserati alla F.C.I. a cura della Società.

Art. 12 : Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente dell'associazione;
- il Vice Presidente dell'associazione;
- il Consiglio Direttivo.

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Società.

Art. 13: Assemblea.

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.
2. Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
4. Le assemblee sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente con annuncio scritto ad ogni socio almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell'art. 2.
5. L'avviso deve contenere: la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, sia della prima che della seconda convocazione.
6. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
7. L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
9. L'Assemblea sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza dal Vice-Presidente dell'Associazione o, in mancanza di questo, dal socio promotore-fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo dal socio ordinario più anziano presente.
10. Possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
11. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questo sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'art.1. Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione ivi compresi quelli dissenzienti, o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 14: Partecipazione all'Assemblea - Deleghe.

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi;
- b) siano in regola con il pagamento delle quote sociali;
- c) siano appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco o ne abbiano fatto parte.

2. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega, solo ad altri soci aventi diritto al voto; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 15 : Costituzione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto.

Art. 16: Attribuzioni dell'Assemblea.

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
 - b) eleggere, con votazioni separate e successive (facoltativo), prima il Presidente, poi il Vice-Presidente quindi i componenti il Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale;
 - d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dai Soci.
2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) deliberare le modifiche statutarie;
 - b) deliberare sullo scioglimento della Società.
3. Le proposte dei Soci devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 17: Approvazione delle delibere assembleari.

1. Le delibere dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le delibere dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
 - a) in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i Soci aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 18: Eleggibilità - incompatibilità.

1. Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci individuati nelle sezioni 1, 2 e 3 dell'art. 7 del presente statuto.
2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di anni 3 (tre).
3. Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

Art. 19: Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n° 5 o 7 (cinque o sette) membri.
2. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente; esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 20: Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica della Società.
2. Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:
 - a) predispose il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci la relazione sull'attività sociale e i programmi dell'attività da svolgere;
 - b) determina l'ammontare dei contributi dei soci;
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le delibere dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
 - f) approva i programmi tecnici e organizzativi della Società;

- g) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione dei soci.

Art. 21: Presidente.

1. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) assume diritti e obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice-Presidente o a uno o più consiglieri;
- d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario;
- e) stabilisce quali iniziative sia opportune intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- g) esercita ogni anno potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento della Società, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo, alla prima riunione.

Art. 22: Il Vice Presidente.

- 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
- 2. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice-Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

CAPO IV° - FONDO COMUNE - BILANCIO

Art. 23: Fondo comune - Entrate.

- 1. Il fondo comune è costituito:
 - a) dai contributi dei soci;
 - b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa Società;
 - e) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
- 2. Le entrate della Società sono costituite:
 - a) dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi, di Enti pubblici o privati;
 - b) da ogni altra entrata che concorra a incrementare il fondo comune.

Art. 24: Contributi dei soci.

- 1. Ogni socio deve versare i contributi stabiliti dalla Società, alle scadenze e con le modalità da essa indicati.
- 2. Il socio che, a seguito d'invito scritto, non provveda nei trentuno giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sarà sospeso da ogni diritto sociale dal Consiglio Direttivo.
- 3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 2 mesi comporta la radiazione del socio inadempiente, che è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 4. Le eventuali somme versate per la tessera o per le quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

Art. 25: Esercizio finanziario - Approvazione del bilancio.

- 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

2. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
3. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 26: Reinvestimento degli avanzi di gestione.

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.

CAPO V° - DISCIPLINE E VERTENZE

Art. 27 : Provvedimenti disciplinari della Società.

1. Disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti dei soci e degli aggregati atleti sono:

- ammonizione;
- sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- radiazione.

2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 28: Giurì D'Onore.

1. I Soci e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Società e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
2. Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giurì D'Onore costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, insindacabilmente individuato nella persona del Presidente del G.S. Vigili del Fuoco Massa Carrara "M. Pelliccia" che ne assume la presidenza.
3. Al Giurì D'Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dalla società.

Art. 29: Scioglimento.

1. L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento della Società, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.
2. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per i seguenti motivi:
 - a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
 - b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
 - c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del Patrimonio residuo: rimborsando i contributi dei soci al loro valore nominale e devolvendo gli eventuali residui attivi in beneficenza.

CAPO VII° – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Richiamo normativo.

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.
2. Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato nell'assemblea del 16 dicembre 2011.